

 COMUNE DI RIVA DEL GARDA Provincia di Trento	Determinazione
	n. 2021 - 370 di data 10/06/2021
	Pratica: DETRS202100385
	Pratica principale: OPTLP2019019 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID_PRATICA 
2 0 2 1 0 2 8 9 0 0

OGGETTO: Rifacimento incrocio e arredo urbano ingresso località S. Alessandro, CUP F87H20001660004: approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo e riconoscimento maggiori costi aziendali alla ditta appaltatrice F.Ili Giovanella SRL di Cembra (TN). - con impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico di data 30/07/2020 n. 432, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "Rifacimento incrocio e arredo urbano ingresso località S. Alessandro", datato maggio 2020, CUP F87H20001660004, come redatto dal p.i. Daniele Amoroso dell'Area Opere Pubbliche-Ambiente, prevedente una spesa complessiva di euro 130.000,00 di cui euro 111.853,60 per lavori a base d'asta (comprensivi di euro 5.908,19 per oneri della sicurezza di cui €.1.238,69 per oneri COVID-19) ed euro 18.146,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed il Piano di sicurezza e Coordinamento datato maggio 2020, come redatto dall'ing. Fiorenzo Brighenti dell'Area Opere Pubbliche-Ambiente.

Con la medesima determinazione è stato inoltre deciso di eseguire l'opera pubblica interessata e di appaltare i lavori a base d'asta mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici. Il criterio di aggiudicazione può essere quello del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Il progetto è stato elaborato dal p.i. Daniele Amoroso dell'Area Opere Pubbliche, ora non più in organico e quindi la direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, liquidazione e accertamento della regolare esecuzione è stata assunta dall'arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche del Comune di Riva del Garda.

I lavori sono stati finanziati mediante mezzi propri della stazione appaltante.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 615 dd. 28/09/2020 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 52 – comma 1 e 9 – della L.P. 26/1993, i lavori di "Rifacimento incrocio e arredo urbano ingresso località S. Alessandro - CUP F87H20001660004"

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100385

1/7

all'impresa F.lli Giovanella SRL di Cembra (TN) (CIG 8387182988).

Con contratto dd. 10/12/202 prot. n. 36/2020 i lavori sono stati appaltati all'impresa F.lli Giovanella SRL di Cembra (TN) per l'importo di euro 85.249,65 comprensivo di euro 5.908,19 per oneri della sicurezza di cui € 1.238,69 per oneri COVID-19.

Preso atto che l'art. 1 della LP 19.7.1990, n. 23, disciplinante l'attività contrattuale della Provincia Autonoma di Trento, fa salve le disposizioni della legislazione speciale in tema di opere pubbliche.

I lavori in questione sono stati consegnati in data 01/02/2021, acclarato al prot n. 4116 dd. 02/02/2021 come risulta dal verbale di consegna dei lavori allegato alla contabilità finale.

Il Direttore dei Lavori arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche – Ambiente, ha redatto la perizia di variante datata aprile 2021 e l'atto di sottomissione e il concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 05/04/2021 contenente n. 18 (diciotto) nuovi prezzi (da NP01 a NP18) acclarato al prot. n. 14001 dd. 19/04/2021 e approvata con determinazione n.235 dd. 21/04/2021.

I lavori in questione sono stati ultimati in data 30/04/2021, come risulta dal certificato di ultimazione allegato alla contabilità finale.

Dal certificato di regolare esecuzione dd. 19/05/2021, sottoscritto dall'impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal Direttore dei Lavori arch. Claudio Lasta dell'Area delle Opere Pubbliche e Ambiente, si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 85.242,66 oltre IVA 10%.

Preso atto, inoltre, che all'Impresa non sono stati liquidati acconti, e pertanto all'impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 85.242,66 oltre IVA 10%.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dd. 19/05/2021 e alla liquidazione del saldo all'impresa.

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con gli esiti delle verifiche e le motivazioni dell'istruttoria disposta acclarata al prot. n. 18751 dd. 21/05/2021, cui si fa rinvio.

A seguito della pandemia da COVID-19, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sono stati adottati a livello statale una serie di decreti-legge, DPCM e ordinanze che recano per l'intero territorio nazionale misure stringenti di contenimento e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche. A questi atti sono seguite specifiche ordinanze e disposizioni anche a livello provinciale.

L'emergenza epidemiologica e il prolungato lockdown stanno gravando in maniera generalizzata su tutte le attività produttive del territorio nazionale, portando in breve tempo nelle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100385

2/7

condizioni di un'eccezionale e drammatica esposizione finanziaria.

Le misure di contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 hanno comportato rilevanti impatti negativi anche sugli appalti pubblici a seguito della sospensione dell'esecuzione dei contratti, in osservanza dei provvedimenti emergenziali, determinando un'oggettiva di crisi liquidità delle imprese, con ricadute economiche pesanti sui dipendenti e sull'intera filiera dei subappaltatori e dei fornitori.

Premesso che anche la graduale ripresa delle attività produttive, disposta dal DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020 comporta, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli operatori economici, ulteriori costi indotti, dovendo avvenire nell'assoluto rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio sottoscritti tra le diverse organizzazioni datoriali e sindacali, che prevedono l'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri e la dotazione degli specifici presidi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. A questo riguardo si ricordano in particolare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e il Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile del 24 marzo 2020. A questo riguardo, è evidente soprattutto nei cantieri già avviati durante il periodo emergenziale, la sopravvenienza di maggiori costi a carico degli operatori economici, dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto.

Visto che l'art. 26 comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Si tratta dei costi diretti della sicurezza, stimati dall'amministrazione aggiudicatrice e relativi alla specificità del singolo cantiere, che il legislatore ha inteso sottrarre alla competizione del mercato allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Il successivo comma 6 dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. La disposizione si riferisce agli oneri aziendali della sicurezza, attinenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore economico e relativi sia alle misure per la gestione del rischio del medesimo operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 e art. 9 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.).

A questo riguardo, con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100385

3/7

recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giunta 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020" stabilisce tra l'altro che con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Regolamento contenente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n.4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro." è stato approvato il Regolamento che all'art. 1 introduce dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 l'articolo 5 bis Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il comma 1 stabilisce che per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento. Il comma 2 stabilisce che i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100385

4/7

contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.”

I lavori relativi all'opera pubblica “Rifacimento incrocio e arredo urbano ingresso località S. Alessandro” si sono svolti durante l'emergenza sanitaria e sorge la necessità di riconoscere all'impresa appaltatrice dei lavori i maggiori costi aziendali dovuti alla fase di emergenza sanitaria in atto.

Vista la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dd. 05/05/2021 acclarata al 05/05/2021 sub. n. 16293 nella quale l'impresa esecutrice F.lli Giovanella SRL di Cembra (TN), attesta di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 e richiede il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nella misura dei due punti percentuali dell'importo da liquidare escluse le voci della sicurezza.

Viste le indicazioni operative relative all'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di “Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro emanate dall'Unità di missione strategica – Affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza in merito alle modalità di calcolo previste per il riconoscimento dei maggiori costi ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020.

Vista la richiesta dell'impresa, l'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi del 2% ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 è calcolato sulla somma di euro 79.334,47 e pertanto la cifra da liquidare è pari ad euro 1.586,69- più IVA 10% per euro 158,67 e quindi per complessivi 1.745,36.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: Claudio Lasta - Area Opere Pubbliche-Ambiente – Tel. 0464573842 – e-mail lastaclaudio@comune.rivadelgarda.tn.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100385

5/7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

Opere pubbliche

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Rifacimento incrocio e arredo urbano ingresso località S. Alessandro" ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori arch. Claudio Lasta dell'Area Opere Pubbliche e Ambiente – datato 19/05/2021, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice, nell'importo complessivo netto di euro 85.242,66 comprensivo di euro 5.908,19 (di cui euro 1.238,69 per oneri COVID-19) per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
2. di liquidare all'impresa F.lli Giovanella SRL con sede in Cembra (TN) il credito a saldo di euro 85.242,66 più IVA 10% per euro 8.524,27 e quindi, per complessivi euro 93.766,93 come desunto dagli atti contabili sopracitati, (CIG 8387182988), fattura n. 44/PA di data 17/05/2021, dando atto che l'importo lordo di euro 7,69 viene a costituire economia di spesa sul capitolo 820143 esercizio 2021 impegno 1570;
3. di riconoscere, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020, i maggiori costi aziendali (come meglio esplicitato in premessa nella misura complessiva del 2% dell'importo previsto dalla contabilità finale esclusi gli oneri della sicurezza) alla ditta appaltatrice, impegnando la spesa di euro 1.586,69 più IVA 10% per euro 158,67 e quindi per complessivi 1.745,36 CIG ZF231BB5B9;
4. di liquidare all'impresa F.lli Giovanella SRL con sede in Cembra (TN) i maggiori costi aziendali di cui al punto 3 per euro 1.586,69 più IVA 10% per euro 158,67 e quindi per complessivi euro 1.745,36;
5. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
6. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31.12.2021, che la stessa sarà fatturata come previsto nel C.S.A. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
7. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100385

6/7

all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

DELIBERE

CONTABILITA'

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni

documento redatto da LASTACLAUDIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE
GIORDANI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100385

7/7